



Proposta	n. PDET-2024-568 del 12/07/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-543 del 15/07/2024
Oggetto	Laboratorio Multisito. Sottoscrizione di accordo attuativo avente ad oggetto la collaborazione tecnica scientifica con particolare riferimento agli organismi animali acquatici, nell'ambito dell'Accordo Quadro con l'Università degli Studi di Ferrara per la collaborazione in ambiti di comune interesse.
Dirigente adottante	Laboratorio Multisito - Forti Stefano
Dirigente proponente	Laboratorio Di Ravenna-Ferrara - De Gioia Michele
Responsabile del procedimento	De Gioia Michele

Questo giorno *15/07/2024* Il Responsabile di Laboratorio Multisito, Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

VISTE:

- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995, che istituisce l'Agazia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" che rinomina l'Agazia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 in Agazia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

RICHIAMATO:

- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agazia in vigore;
- la Delibera del Direttore Generale n. 66 del 06/05/2022 di approvazione dello schema di Accordo Quadro con l'Università degli Studi di Ferrara per la collaborazione in ambiti di comune interesse, avente lo scopo di consolidare la collaborazione tra i due Enti e coordinare le attività svolte nei settori di comune interesse, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione;

PREMESSO:

- che tale accordo ha validità triennale dalla sottoscrizione avvenuta il 09/05/2022 ed è quindi in corso di validità;
- che, in particolare l'art. 1 del citato accordo prevede che la collaborazione nell'ambito della promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici, sia disciplinata secondo modalità da definirsi negli Accordi attuativi di cui al successivo art. 2;
- che gli accordi attuativi di cui sopra verranno sottoscritti dalle competenti strutture dell'Università e di Arpae e dovranno individuare di volta in volta le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a supporto di ogni singola attività;
- che i suddetti accordi attuativi saranno oggetto di specifica approvazione con apposito atto adottato dai Responsabili delle strutture di Arpae coinvolte;

DATO ATTO:

- che l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, con sede in Ferrara, Via Luigi Borsari, 46,, codice fiscale 80007370382 – PIVA 00434690384, (di

seguito UNIFE) ha proposto, nell'ambito del suddetto accordo quadro di sottoscrivere specifico accordo attuativo con il Laboratorio Multisito di ARPAE ER – Unità di Ecotossicologia e Microbiologia ambientale di Ferrara (di seguito DLMFE) per l'attivazione di un programma congiunto in materia di aggiornamento tecnico-scientifico, di metodologie e attività di ricerca con particolare riferimento agli organismi animali acquatici;

- che nello specifico le parti hanno convenuto quanto segue:
- UNIFE, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca, metterà a disposizione di DLMFE le attrezzature per l'allevamento e per la registrazione e l'analisi dei comportamenti di pesci e invertebrati acquatici.
- DLMFE, compatibilmente con le esigenze di ricerca e lavoro, metterà a disposizione di UNIFE strumenti e attrezzature per la gestione di pesci ed invertebrati acquatici.
- le parti si impegnano poi a collaborare per la realizzazione delle attività di ricerca scientifica, acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni, eventuale organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca ed eventuali pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.

DATO ATTO inoltre:

- che le attività previste sono conformi alle attività istituzionali di entrambi gli enti;
- che le parti sono addivenute alla definizione del testo dell'accordo attuativo allegato sub A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- che il presente accordo non prevede alcun onere a carico delle parti.

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere lo schema di Accordo attuativo con l'Università degli Studi di Ferrara, allegato sub A) al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile Laboratorio RA-Fe, Dr. Michele de Gioia, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO :

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, lo stesso Dr. De Gioia;

DETERMINA

1. di approvare la sottoscrizione dell'accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, con sede in Ferrara, Via Luigi Borsari, 46, codice fiscale 80007370382 – PIVA 00434690384, e il Laboratorio Multisito di ARPAE ER – Unità di Ecotossicologia e Microbiologia ambientale di Ferrara, allegato sub A) alla presente determina per formarne parte integrante e sostanziale.
2. che tale accordo attuativo viene sottoscritto nell'ambito dell'accordo quadro di durata triennale in essere tra l'Università degli Studi di Ferrara e arpae Emilia Romagna, ed ha ad oggetto specifico l'attivazione di un programma congiunto in materie di aggiornamento tecnico-scientifico, di metodologie e attività di ricerca con particolare riferimento agli organismi animali acquatici.
3. che il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di tutte le parti e rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 09/05/2022, con possibilità di rinnovo per uguale periodo sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti.
4. che il presente accordo non prevede alcun onere a carico delle parti.
5. di dare atto che Arpa Emilia-Romagna e l'Università degli Studi di Ferrara designeranno, ciascuno per la propria competenza, un responsabile di riferimento per la gestione della collaborazione.

IL DIRIGENTE ADOTTANTE

Firmato digitalmente

Forti Stefano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO ATTUATIVO DI COOPERAZIONE

TRA

ARPAE, Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna con Sede legale a Bologna in Via Po n. 5 (C.F. e P.IVA 04290860370), di seguito denominata Arpae, rappresentata ai fini del presente atto dal Responsabile Laboratorio Multisito di Arpae, Dott. Stefano Forti PEC dirgen@cert.arpa.emr.it

E

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, con sede in Ferrara, Via Luigi Borsari, 46, rappresentata dal Direttore Prof. Mirko Pinotti, codice fiscale 80007370382 – PIVA 00434690384, PEC dipscienzedellavita@pec.unife.it

Premesso

- che il Laboratorio Multisito di ARPAE ER – sede di Ferrara nell'ambito delle attività istituzionali dell'Agenzia, svolge attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente dulciacquicolo, di transizione, marino e costiero, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- che l'Università di Ferrara – Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie svolge attività di ricerca con organismi acquatici volta allo studio e alla conoscenza della loro struttura, funzione, evoluzione, distribuzione, comportamento ed interazione con l'ambiente, gli inquinanti e le alterazioni ecosistemiche di natura antropica, anche promuovendo forme di collaborazione con Enti pubblici e privati;
- che è interesse di ARPAE ER - Laboratorio Multisito di Ferrara e dell'Università di Ferrara - Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie instaurare un duraturo rapporto di collaborazione e di scambio culturale.

Richiamato

- l'Accordo Quadro di durata triennale tra Arpae Emilia Romagna e Università degli studi di Ferrara per la collaborazione su tematiche ambientali di comune interesse, sottoscritto in data 9/05/2022;
- in particolare l'art. 1 del citato accordo che prevede che la collaborazione nell'ambito della promozione e gestione di ricerca ed innovazione attraverso progetti scientifici, sia disciplinata secondo modalità da definirsi negli Accordi attuativi di cui al successivo art. 2.

Si conviene quanto segue:

1 - Oggetto dell'accordo attuativo

I due Enti concordano di collaborare tra loro per attivare un programma congiunto in materia di aggiornamento tecnico-scientifico, di metodologie e attività di ricerca con particolare riferimento agli organismi animali acquatici.

2 - Descrizione impegni/obblighi

Nello specifico il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell'Università di Ferrara compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca, metterà a disposizione di ARPA ER - Laboratorio Multisito di Ferrara le attrezzature per l'allevamento e per la registrazione e l'analisi dei comportamenti di pesci e invertebrati acquatici.

ARPAE ER - Ferrara, compatibilmente con le esigenze di ricerca e lavoro, metterà a disposizione del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell'Università di Ferrara strumenti e attrezzature per la gestione di pesci ed invertebrati acquatici.

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività:

- ricerca scientifica;
- acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;
- eventuale organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca;
- eventuali pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.

3 - Costi

Il presente accordo è a titolo gratuito e non prevede alcun onere a carico delle parti.

4 - Persone Referenti

Si individuano come referenti di questo accordo il dr. Cristiano Bertolucci per l'Università di Ferrara (cristiano.bertolucci@unife.it) e la dr.ssa Cristina Zanzi (czanzi@arpae.it) e dr.ssa Federica Savorelli (fsavorelli@arpae.it) per Arpae Laboratorio Multisito di Ferrara.

5 - Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca

Fermo restando che le parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunto di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

6 - Riservatezza

Le parti sono tenute a rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre notizie relative ai firmatari del presente accordo al Soggetto Ospitante di cui si venga a conoscenza, nonché il segreto d'ufficio, sia durante che al termine dell'Accordo.

7 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento per Arpae Emilia Romagna è il Dr. Stefano Forti.

8- Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali;
- b) delle misure di prevenzione contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente di cui al d.lgs n. 33/2013.

Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente accordo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

9 – Sicurezza

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

10 - Coperture assicurative

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale, che sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che:

- a) gli studenti e le studentesse autorizzati/e alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità

civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;

- b) il personale universitario, autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora l'Università dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- c) il personale dipendente da ARPAE autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione di ARPAE per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- d) le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

11 - Durata/recesso

Il presente accordo di cooperazione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di tutte le parti e rimarrà in vigore per la durata dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 09/05/2022, con possibilità di rinnovo per uguale periodo sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti.

Entrambi i contraenti hanno facoltà di recesso e possibilità di scioglimento o risoluzione contrattuale del presente Accordo in qualsiasi momento sia ritenuto opportuno, previa comunicazione scritta.

12 – Controversie

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo.

Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

13 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo è sottoscritto in via telematica con firma digitale disgiunta, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035 del 17/02/2016.

Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di

bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm. ii.
Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico dell'Università di Ferrara.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
E BIOTECNOLOGIE
IL DIRETTORE
Prof. Mirko Pinotti
Firmato digitalmente

ARPAE EMILIA ROMAGNA
IL RESPONSABILE LABORATORIO
MULTISITO
Dott. Stefano Forti
Firmato digitalmente